



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **29** Data: **30/09/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

Il giorno 30/09/2020 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale a PORTE CHIUSE, in ottemperanza del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	S	ROBERTO LEONI	S
SAURO BARUFFI	S	MARCO MENGHETTI	N
ADINA VIORICA BURA	S	FRANCESCO MILANESI	S
GABRIELE CONTI	S	ROBERTO FREDDI	S
ALESSANDRO GIOVANNETTI	S		
GIUSEPPE GORI	N		
FRANCESCA BRESCIANI	S	TOTALE PRESENTI	9

Assiste **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **Ursula Valmori** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

FRANCESCA BRESCIANI - ROBERTO LEONI - FRANCESCO MILANESI

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale PMpropria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 e confermate fino al 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota 4 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

Aliquota 8,5 per mille

(per tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 8,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

nonché, sono state determinate le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2016 è stata approvata per l'anno 2016 e confermata fino al 2019, **l'aliquota TASI pari allo 0,00 per mille per tutte le fattispecie imponibili;**

CONSIDERATO che all'art. 1, la Legge n. 160/2019 dispone:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- 1) il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 2) il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- 3) che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ Nomina Funzionario Responsabile dell’IMU, ai sensi dell’Art. 1, comma 778, della Legge 160/2019”;

ACQUISITI i **pareri favorevoli** espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica e amministrativa** e in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 e smi;

UDITI gli interventi così come riportati nella parte iniziale della Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2020;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanesi Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

1 - Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

Aliquota al 4 per mille e relativa detrazione di €. 200,00 per :

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Aliquota pari allo 0,00 per mille per;

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

Aliquota pari allo 0,00 per mille per;

i terreni agricoli

Aliquota di base al 8,50 per mille:

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e alle aree fabbricabili;

2 - Di dare atto che **la presente deliberazione entra in vigore**, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2020**.

3 - di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell’apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4 - di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e in Amministrazione Trasparente.

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanese Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



* Il parere contrario va motivato

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 5059

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 26 OTT 2020.

Li, 26 OTT 2020,

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Caterina Bardi)



La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

E' divenuta esecutiva il giorno _____, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000).

Li, 26 OTT 2020.

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi